

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1984

Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, hanno previsto la corresponsione, da parte degli istituti di credito, gestori dei fondi di rotazione per la meccanizzazione nell'agricoltura e per lo sviluppo della zootecnia, di un interesse commisurato al tasso ufficiale di sconto sulle somme accreditate dallo Stato o versate ai suddetti fondi oltre i termini regolamentari o convenzionali.

La predetta normativa fu limitata ad alcuni dei fondi pubblici gestiti dagli istituti di credito agrario, dato che per le imprese operanti negli altri settori produttivi l'intervento dello Stato si svolgeva diversamente, con la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti effettuati dalle istituzioni creditizie con fondi propri. Senonchè, con il progressivo ampliamento dell'intervento agevolato dello Stato, la costituzione dei fondi di rotazione presso gli istituti di credito per lo sviluppo di setto-

ri diversi dall'agricoltura ha assunto dimensioni abbastanza notevoli. Si pone pertanto l'esigenza di una disciplina univoca di tutta la materia, per il settore del credito agrario e per gli altri settori, anche per assicurare ai capitali che lo Stato dà in gestione al sistema creditizio per fini di carattere economico e sociale una redditività per quanto possibile in linea con le condizioni di mercato.

La soluzione del problema riveste caratteri di particolare urgenza nell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da un costo del denaro piuttosto elevato e da una marcata variabilità dei tassi d'interesse.

Pertanto con l'unito disegno di legge, composto da un unico articolo, si dispone l'estensione delle disposizioni di cui ai citati articoli 5 e 6, concernenti l'applicazione di un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto, a tutte le ipotesi di anticipazioni connesse dallo Stato o dagli enti pubblici a favore degli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici.